




Comune di Fuscaldo

87024 - Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni, 21 - Tel. 0982 859862 - Fax 0982 89592



Reg. Pubbl. N. 1035 /2017

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA

(art. 50, comma 5 e art. 54, comma 2 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con il D.Lgs. n. 267/2000)

N. 51 del 27.12.2017

IL SINDACO

VISTA la Nota Prot. N. 0003711 del 19.12.2017 di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, Unità Territoriale Nord - Paola, Via S. Agata, 7, 87027 Paola (CS), con la quale si chiede l'emissione di un'Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente per il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, in considerazione dei gravi effetti che la caduta di alberi presenti su aree di proprietà non R.F.I., adiacenti le linee ferroviarie, ha avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici degli anni scorsi;

RILEVATO che tale situazione permane lungo le rete ferroviaria che attraversa il territorio del **Comune di Fuscaldo**;

RITENUTO necessario ed opportuno tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generano interferenza con la sede ferroviaria;

RITENUTO doveroso ed opportuno emettere apposita Ordinanza per il rispetto delle normative appresso elencate a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché a salvaguardia dei beni pubblici;

VISTI gli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 753/1980 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia «è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina»;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che stabilisce "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con la sede ferroviaria, esistenti in tutto il territorio del **Comune di Fuscaldo**, di provvedere nel tempo perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza a quanto di seguito specificato:

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che interferiscono con la sede ferroviaria risultando pericolose per la circolazione dei treni anche in previsione di eventi metereologici

intensi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei treni;

D I S P O N E

- 1) I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge n. 689/1981 ai sensi dell'art. 7-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, **da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00**. I proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente Ordinanza, inoltre evidenziando che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della sanzione pecuniaria od accessoria prevista, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale *ex art.* 2051;
- 2) le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- 3) è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare da spazi e/o strade comunali, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, acquisendo dagli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla-osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, avvertendo che i destinatari della presente Ordinanza potranno rivolgersi al Responsabile di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, Unità Territoriale Nord – Paola, negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

D I S P O N E, I N O L T R E

che copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

1. R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, Unità Territoriale Nord – Paola, Via S. Agata, 7, 87027 Paola (CS) (rfi-dpr-dtp.rc.got.utnord.paola@pec.rfi.it);
2. Prefettura di Cosenza (protocollo.prefcs@pec.interno.it);
3. Comando locale Stazione dei Carabinieri (FAX 0982 89683);
4. Comando Stazione Forestale di Paola (FAX 0982 589095);
5. Comando Polizia Locale.

con l'incarico, nell'ambito di ogni rispettiva Competenza, della sua esecuzione.

A V V I S A

Che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine 120 giorni dalla notifica.

Inoltre, decorsi inutilmente i termini sopra assegnati, senza plausibile ragione, la presente Ordinanza verrà trasmessa alla Procura della Repubblica Italiana, tenuto conto dei poteri attribuiti al Sindaco ai sensi dell'art. 54. comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge n. 125/2008, per inottemperanza alla stessa.

I N F O R M A

Che la presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* dell'Ente e sul sito internet del Comune di Fuscaldo, nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti e/o locandine in luoghi pubblici.

I Vigili Urbani, nonché le altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



Il Sindaco
Arch. Gianfranco RAMUNDO